ALLEGATO 3

Fac simile di NDA

ACCORDO DI RISERVATEZZA

TRA

I Commissari Straordinari Dott. Italo Soncini, Prof.ssa Bettina Campedelli e Prof. Daniele Vattermoli della società Associate S.r.l. in amministrazione straordinaria, con sede legale in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 41, C.F. 03012190587 e P.IVA 01149331009, PEC: as1.2019roma@pecamministrazionestraordinaria.it,

(nel seguito denominata Parte Rivelante)

Ε

| (se persona giuridica) | , CF e P.IVA, c | on sede legale in | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|----|
| rappresentata dal signor/ dott | , domiciliato per la carica in | , cod. fisc | in |
| qualità di(Amministratore I | Delegato/Presidente/altro) di | , | |
| (se persona fisica) il signor | , CF | , nato a | , |
| il, residente in | | | |
| | | | |

(nel seguito denominato Parte Ricevente)

PREMESSO CHE

- ➤ La Parte Rivelante è in possesso di informazioni di natura confidenziale (di seguito "Informazioni Riservate" come definite al successivo art. 3); - dette Informazioni Riservate costituiscono per la Parte Rivelante un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole;
- ➤ Parte Ricevente mediante invio della manifestazione di interesse ha contestualmente richiesto di effettuare il sopralluogo e di ricevere le credenziali d'accesso alla *virtual data room* (VDR) per poter disporre delle Informazioni Riservate allo scopo di ottenere tutta la documentazione necessaria utile ai fini della presentazione dell'offerta;
- l'utilizzo di tali Informazioni Riservate richiede adeguate forme di protezione a garanzia per evitare la diffusione a favore di terze parti;
- > a tal fine è necessario definire gli specifici obblighi di riservatezza gravanti sulla Parte Ricevente.

Tutto ciò premesso, le Parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto

2.1. Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza cui è tenuta Parte Ricevente rispetto alle Informazioni Riservate, come definite all'articolo seguente, di cui venga a conoscenza a seguito di presentazione della manifestazione di interesse, nel corso dello svolgimento del sopralluogo, nonché a seguito dell'accesso alla *virtual data room* (VDR), in quanto saranno fornite informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli resi disponibili.

Art. 3 - Informazioni Riservate

- 3.1. Per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni o i dati acquisiti da Parte Ricevente, trasmessi verbalmente, per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo a favore della Parte Ricevente.
- In particolare, devono essere considerate tali tutti i documenti e le informazioni dettagliate concernenti gli immobili in vendita, di proprietà di Parte Rivelante, che non siano di pubblico dominio.
- 3.2. Le Informazioni Riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma (orale, scritta, grafica, dimostrativa, a macchina o con modello d'esempio), senza alcuna limitazione.
- 3.3. In nessun caso potranno essere considerate Riservate le informazioni che:
- a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato a Parte Ricevente;
- b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute da Parte Ricevente al momento della trasmissione;
- c) vengano rivelate a Parte Ricevente da un soggetto diverso da Parte Rivelante, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino note a Parte Ricevente per fatto non imputabile alla stessa.
- 3.4. Le Informazioni Riservate comunicate a Parte Ricevente da società controllate, consulenti, agenti o rappresentanti da Parte Rivelante sono anch'esse soggette alla disciplina del presente Accordo.

Art. 4 - Obblighi della Parte Ricevente

- 4.1. Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite da Parte Rivelante.
- 4.2. In particolare, Parte Ricevente si impegna alle seguenti prescrizioni:

- a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le Informazioni Riservate, intendendosi per soggetti terzi tutti i soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3.4;
- b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
- c) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.
- 4.3. Parte Ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto di Parte Rivelante.
- 4.4 Parte Ricevente si adoprerà al fine di prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate e le sottoporrà alle misure di sicurezza con le quali è solita trattare le proprie informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle Informazioni Riservate ricevute. Questo livello di riservatezza non potrà comunque essere inferiore al livello di diligenza qualificata di un operatore professionale del relativo settore.
- 4.5 Parte Ricevente dovrà, inoltre, assicurare che i membri della propria organizzazione a cui verranno comunicate, qualora necessario, tali Informazioni Riservate, saranno soggetti ai medesimi obblighi previsti nel presente Accordo.

Art. 5 - Proprietà intellettuale

- 5.1. Le Informazioni Riservate fornite da Parte Rivelante a Parte Ricevente rimangono di proprietà di Parte rilevante e saranno concesse a Parte Ricevente ai soli scopi indicati al precedente art. 2.
- 5.2. In nessun caso Parte Ricevente potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto alle Informazioni Riservate.
- 5.3. In nessun caso il presente Accordo offre e/o concede a Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo rispetto alle Informazioni Riservate.

Art.6 - Periodo di durata

- 6.1. Il presente Accordo di riservatezza avrà una durata di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
- 6.2 Alla cessazione del presente Accordo, in caso di richiesta scritta della Parte Rivelante, tutte le Informazioni Riservate contenute in qualsiasi tipo di documento, sia in originale che in copia,

dovranno essere restituite dalla Parte Ricevente o distrutte. In quest'ultimo caso verrà redatto un verbale di distruzione dalla parte Ricevente, che sarà inviato alla Parte Rivelante.

Art. 7 - Divieto di cessione

7.1. Nessuna parte potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell'altra parte.

Art. 8 - Modifica

8.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Art. 9 - Diritto applicabile e foro competente

- 9.1. Questo Accordo è governato dalle leggi italiane.
- 9.2. Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, il foro competente è quello di Roma.

| Data | Firma Parte Rivelante | |
|--------|-----------------------|--|
| | | |
| Nata . | Firma Parte Ricevente | |